

Ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 che disciplina il nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici, così come modificato art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020 n. 5, i compiti del revisore dei conti sono i seguenti:

- esercitare il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Azienda stessa, ai programmi e agli indirizzi della Regione e ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
- Verificare, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
- esprimere un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
- redigere la relazione al conto consuntivo;
- vigilare, anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa e in particolare controllare la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

Il revisore dei conti deve comunicare i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza all'Amministratore unico ed alla Giunta regionale.